



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 02 - FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO,
SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 23/10/2019

Numero Registro Dipartimento: 3611

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13162 del 25/10/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE
PROFESS.LE (ART.40 L.R.18/85) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE AD
INIZIATIVA DELL'AGENZIA "BIOTECH SCARL".**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO:

- la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
- la Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico Attività Produttive";
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 "D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";
- il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 di conferimento incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al Dott. Roberto Cosentino;
- la D.G.R. n. 331 del 28.07.2019 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 63 del 15.02.2019;
- il D.D.G. n. 10363 del 26.08.2019 con il quale, alla luce della D.G.R. n. 331 del 28.07.2019, è stato conferito all'avv. Sabina Scordo l'incarico temporaneo di reggenza del settore "Formazione e Istruzione Professionale, Accreditamento, Servizi Ispettivi";

VISTO altresì:

- Legge quadro 845/78 in materia di Formazione Professionale;
- L.R.18/85 che disciplina il settore della formazione professionale in Calabria, ivi comprese le attività libere ex art. 40 e 41;
- legge n. 174 del 17/08/2005 recante norme sulla disciplina dell'attività di Acconciatore;
- l'accordo del 29 Marzo 2007, Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 /REP.ATTI n.65/CSR.

Preso atto che per effetto delle funzioni riassunte dalla Regione Calabria in materia di Formazione Professionale, in virtù della Legge Regionale 14/2015, occorre, tra l'altro, dare corso all'espletamento delle procedure amministrative afferenti alle attività libere di cui all'art. 40 della L.R.18/85.

Considerato che:

- l’Agenzia Formativa proponente “ Biotech s.c.a.r.l. ” , con sede legale sita in Via Corace, 27 - Catanzaro - ha avanzato istanza di autorizzazione (acquisita agli atti al n. 232813 del 20/06/2019 e ss.mm. e ii.), per l’attuazione di un corso libero ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di “ACCONCIATORE” ;
- la Sede Formativa indicata, è situata in: Via Palermo,4 zona industriale - Caraffa di Catanzaro;
- sotto il profilo strutturale, all’Agenzia Formativa proponente, con Decreto n. 5368 del 02/05/2019 del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s. m. ed i., è stata accreditata, in modo definitivo, la sede formativa di Via Palermo, 4 Loc.tà Difesa Zona Industriale - Caraffa di Catanzaro;
- la richiesta in argomento consiste nell’attuazione di un corso libero ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di “ACCONCIATORE” , così articolato e strutturato:
 - corso biennale di qualificazione di base della durata complessiva di 1.900 ore distinto in due cicli formativi di 950 ore ciascuno;
 - numero massimo allievi partecipanti: 14 unità;
 - oneri a carico di ogni partecipante: 2.500 € annui;
 - requisito di accesso: assolvimento dell’obbligo scolastico.
- il progetto formativo proposto, nella parte didattica-formativa finalizzata all’acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l’esercizio dell’attività di ACCONCIATORE, risulta adeguato in rapporto allo standard professionale determinato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 marzo 2007 repertoriata al n°65/CSR ;
- dalla documentazione in atti, risulta che la ripetuta Agenzia, possiede adeguata capacità organizzativa, nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell’attività didattico-formativa;
- per l’iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all’Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;
- per quanto attiene al dovuto LABORATORIO PRATICO del corso, l’Agenzia formativa ha prodotto opportuna “Dichiarazione d’impegno resa ai sensi del DPR 445/2000” , con cui si garantisce l’allestimento di idoneo laboratorio per “Acconciatore” prima dell’avvio dell’azione formativa, consapevole che la successiva visita ispettiva ex ante (attivata dalla Regione Calabria) priva di qualsiasi prescrizione, rappresenta **conditio sine qua non** per l’attuazione del corso medesimo;

Accertata:

la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il riconoscimento dell’attività formativa proposta, sulla base dell’istanza presentata e della documentazione ivi allegata - nonché su quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante dall’Ente di formazione laddove si afferma, tra l’altro, che il dichiarante e i componenti degli eventuali organi collegiali dell’Agenzia Formativa rappresentata,

- *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;*
- *non hanno commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato dall’Amministrazione pubblica con qualsiasi mezzo di prova;*
- *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*

Puntualizzato che:

è fatto obbligo all’Agenzia Formativa “Biotech” di produrre al competente Settore 2, entro dieci giorni precedenti all’avvio dell’attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata, anticipando la stessa a mezzo Pec:

- *dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: l’attuazione del corso – INDICARE DECRETO AUTORIZZATIVO E QUALIFICA CORSO - avverrà presso la sede operativa dell’Agenzia Formativa “Biotech” di Caraffa di Catanzaro in Località Difesa Zona Ind.le Via Palermo n.4 (indicando il numero degli allievi iscritti e le ore formative previste), nel rispetto delle condizioni strutturali*

di capienza allievi massima consentita (n. 14 unità) e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse per la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive, alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata”;

- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d’aula per la vidimazione di rito;

è fatto altresì obbligo all’Agenzia Formativa “Biotech” di:

- sottoporsi al controllo dell’Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell’attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l’ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d’ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall’ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l’attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell’utenza rimasta;
- predisporre gli esami/verifica per il passaggio dal primo al secondo ciclo nonché gli esami finali di qualifica, nel rispetto della normativa di riferimento;

Dato atto che:

- è facoltà dell’agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell’Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l’obbligo di comunicarne l’ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne disporrà il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione;
- il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell’Amministrazione Regionale.

Sulla base dell’istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all’accoglimento dell’istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato di:

1. riconoscere la proposta formativa presentata dall’Agenzia Formativa “BIOTECH scarl” con istanza di autorizzazione (acquisita agli atti al n. 232813 del 20/06/2019 e ss.mm. e ii.), per l’attuazione di un corso libero ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di “ACCONCIATORE” in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

2. autorizzare, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 L.R. N. 18/1985, la ripetuta Agenzia Formativa "BIOTECH scarl", a svolgere un "corso libero autofinanziato" biennale per il profilo di "ACCONCIATORE", strutturato nel modo seguente:

- corso biennale di base per il conseguimento della "Qualifica di ACCONCIATORE" della durata di 950 ore annue per un totale di 1.900 ore;
- onere a carico per ogni partecipante: euro 5.000,00 per il biennio formativo (€ 2.500,00 annuali);
- numero dei partecipanti: 14 unità;
- requisiti d'accesso: assolvimento all'obbligo scolastico o proscioglimento;
- sede formativa: Via Palermo, 4 Loc.tà Difesa Zona Industriale - Caraffa di Catanzaro;

3. fare obbligo all'Ente di formazione:

di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata e "puntualizzata" nella parte narrativa, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

di verificare preliminarmente e sotto la propria responsabilità, il possesso da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente;

di ottemperare, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.L.ivo 81/2008 (T.U. sulla sicurezza);

comunicare al Settore 2, ogni variazione in itinere intervenuta relativamente alla gestione ed organizzazione del corso (*inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti e/o personale amministrativo, chiusura attività, etc.*) puntualizzando che, ogni possibile modifica sostanziale delle condizioni prescritte ed autorizzate dal presente Decreto, rimane necessariamente condizionata a parere autorizzativo in capo al Settore che ha assunto l'Atto medesimo, previa circostanziata e motivata istanza presentata dall'Agenzia formativa;

Di prevedere:

.. lo scrutinio di passaggio dal I al II ciclo formativo tramite esame, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessive previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;

.. gli esami finali per il conseguimento della "Qualificazione di base per Acconciatore", per gli allievi che, al termine del biennio, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste per ciascun ciclo formativo, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;

.. il rilascio della pertinente certificazione, per gli allievi che abbiano superato con esito positivo gli esami finali di cui sopra:

- *Attestato di Qualifica Professionale* - ai sensi di legge;

4. dare facoltà all'Agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, di ammettere nuovi allievi – nel limite delle 14 unità - con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione, che potrà essere disconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti dovuti per legge;

5. Stabilire che l'esecuzione del presente provvedimento mediante l'avvio dell'attività formativa, rimane vincolata alla compiuta esecuzione obbligatoria degli impegni assunti dall'Agenzia Formativa in fase istruttoria "*Dichiarazione d'impegno resa ai sensi del DPR 445/2000 – prot. N° 15 del 18/10/2019*" e concernente l'onere in capo alla stessa di "ALLESTIMENTO LABORATORIO PRATICO", nonché alla susseguente verifica ispettiva ex-ante eseguita dal competente Ufficio Ispettivo Regionale, il cui esito finale privo di qualsiasi prescrizione, rappresenta **conditio sine qua non** per l'attuazione del corso in argomento;

6. Revocare con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno

di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione, quali, a titolo d'esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta;

7. Dare atto che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi dell'art.40 della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici;

8. di notificare, a cura del competente Settore, il presente atto all'Agenzia Formativa "Biotech s.c.a.r.l.", con sede legale sita in Via Corace, 27 – Catanzaro;

9. Dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;

10. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel suo testo integrale, sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi della L. Reg.le 6 aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ai sensi del D.L. 14 marzo 2013, n.33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VIAPIANA DAMIANO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCORDO SABINA

(con firma digitale)